

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Giuseppe Leonardo CarrieroPresidente
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof. Gennaro Rotondo.....membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti

nella seduta del 4.6.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 5 marzo 2013 – preceduto da reclamo di analogo tenore del 5 novembre 2012, proposto a mezzo di associazione di consumatori e riscontrato negativamente il 23 novembre 2012 –, il cliente, assistito da legale, premetteva di aver stipulato, per il tramite dell'intermediario intimato, mandatario di altra banca, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente – il 31 dicembre 2011 – allo scadere della 70^a rata. Rappresentava che, in sede di conteggio estintivo, gli veniva decurtata solo la somma di euro 125,00, a titolo di “rimborso commissioni di gestione”. Lamentava, quindi, una violazione delle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle che impongono la chiarezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali, non essendo stata applicata alcuna riduzione relativamente al periodo non goduto. Al fine di valutare concretamente e correttamente l'entità dei costi da retrocedere, invocava l'applicazione del “criterio di calcolo proporzionale, rispetto alle voci contrattuali rapportate alla durata del finanziamento”. Chiedeva, quindi, di accertare il proprio diritto alla restituzione della somma complessiva di euro 2.388,00, di cui euro 483,00, a titolo di commissioni finanziarie, euro 946,00 a titolo di commissioni mandataria ed euro 1.084,00 per costi assicurativi, con interessi dalla anticipata estinzione e di condannare l'intermediario al pagamento della ulteriore somma di euro 500,00, a titolo di onorari legali e spese.

Con le controdeduzioni del 29 aprile 2013, l'intermediario, ricostruita la vicenda anche con riferimento al contratto di finanziamento azionato ritenuto chiaro in ogni sua parte, affermava che, dall'importo lordo erogato in sede di conto estintivo, erano stati scontati gli interessi compensativi scalari, per una somma pari ad euro 884,41 e che era stata già rimborsata la somma di euro 125,00 per le commissioni di gestione. Precisava di non dovere null'altro e che, tra le altre voci indicate in contratto, risultavano somme dovute all'agente e riscosse per un servizio completamente reso (promozione per la conclusione del contratto). In ordine alle commissioni di intermediazione finanziaria, evidenziava che le stesse costituivano l'unica attività per la quale aveva percepito un compenso per i servizi prestati, rivestendo il ruolo di mandataria di altra banca nella stipulazione del contratto oggetto del presente ricorso. Per quanto riguardava la richiesta di rimborso dei costi assicurativi, invitava il ricorrente a rivolgersi alla compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 22, comma 5 quater, legge n. 221/2012. Chiedeva, conclusivamente, il rigetto dell'istanza relativa al rimborso delle commissioni in questione.

DIRITTO

Giova ribadire che è orientamento ormai da tempo condiviso dai tre Collegi ABF quello secondo il quale l'intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell'ambito della ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”* (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12).

Deve poi rilevarsi che il riferimento all'art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012), ove effettuato dall'intermediario per evidenziare la propria carenza di legittimazione passiva, è irrilevante ai fini del decidere. Ed infatti, può ribadirsi non solo che la norma richiamata *“risulta ratione temporis inapplicabile al contratto di specie, atteso che – sebbene il comma 15 septies disponga l'applicazione della norma ai contratti commercializzati prima dell'entrata in vigore della stessa”* – il contratto *de quo* risulta estinto prima della sua entrata in vigore (i.e., come



già rilevato, nel dicembre 2011), quanto che “*gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso*” (testualmente, *ex plurimis*, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013).

In ordine alla quantificazione dell’importo da retrocedere, l’orientamento dei Collegi ABF già richiamato *supra* si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso “*parametrato alla durata residua del finanziamento*”. Pertanto, utilizzando il criterio temporale, al quale ha più volte fatto riferimento questo stesso Consesso, l’indebitato da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale ammonta, per il finanziamento in disamina ad € 1.083,77 (pari a 50/120 di € 2.601,06).

Le “*commissioni finanziarie*”, pari ad € 1.159,34, sono remunerative – stando al dettato della relativa clausola contrattuale – di attività *up front* e *recurring*. In ordine alla quantificazione delle commissioni *de quibus* da restituire in conseguenza dell’anticipata estinzione del finanziamento, nei casi di opacità contrattuale qual è quello in disamina, l’orientamento dei Collegi ABF già richiamato *supra* si è stabilizzato sul criterio temporale, in applicazione del quale dovranno essere retrocessi al cliente € 483,06 (pari a 50/120 di € 1.159,34).

Il contratto di finanziamento *sub iudicio*, evidenzia una analitica descrizione delle singole voci di costo delle “*commissioni mandataria*”, remunerative di attività prodromica alla sua conclusione. In ossequio al ricordato orientamento dei Collegi ABF, per tale voce di costo nulla deve essere retrocesso al ricorrente.

Allo stesso sono, pertanto, dovuti complessivi € 1.566,83, con gli interessi legali computati dalla data del reclamo, quale atto di costituzione in mora dell’intermediario.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del comportamento dell’intermediario – valutato anche alla luce dell’orientamento dei Collegi ABF ormai univoco in materia – possono essere altresì riconosciute al ricorrente, quale ristoro del relativo danno, le spese legali in ragione di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.566,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza legale determinate in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO